



**COMUNE DI PECCIOLI**  
prov. di Pisa

## **REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI**

### **INDICE GENERALE**

#### **SEZIONE I – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA LOCALE PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO**

- ART. 1 – QUADRO NORMATIVO E PRINCIPI DI RIFERIMENTO
- ART. 2 – FINALITA' GENERALI DEL SISTEMA
- ART. 3 – FORME DI PUBBLICITA'

#### **SEZIONE II – SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA**

##### **TITOLO I – OGGETTO, ORGANIZZAZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI.**

- ART. 4 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 5 – CLASSIFICAZIONE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI
- ART. 6 – PROGRAMMAZIONE E REGOLAZIONE DEL SISTEMA
- ART. 7 – SERVIZIO DI REFEZIONE
- ART. 8 – RACCORDO CON I PRESIDIO SOCIO-SANITARI PUBBLICI
- ART. 9 – RAPPORTI FRA IL COMUNE DI PECCIOLI, GLI ALTRI COMUNI E AZIENDE PRIVATE:  
LE CONVENZIONI
- ART. 10 – ORGANISMO DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE
- ART. 10 BIS – COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO COMUNALE
- ART. 11 – PROGETTO PEDAGOGICO E PROGETTO EDUCATIVO
- ART. 12 – PERSONALE DEL SERVIZIO
- ART. 13 – FORMAZIONE PERMANENTE
- ART. 14 – TITOLI DI STUDIO
- ART. 15 – SOSTEGNO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE
- ART. 16 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO
- ART. 17 – FUNZIONI DI VIGILANZA E PROMOZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

##### **TITOLO II – SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI – INFORMAZIONI PER L'UTENZA**

- ART. 18 – FINALITA' SPECIFICHE DEI SERVIZI
- ART. 19 – PRINCIPI DI RIFERIMENTO
- ART. 20 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITA' DI ACCESSO
- ART. 21 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
- ART. 22 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI
- ART. 23 – BANDO PUBBLICO E DOMANDE D'ISCRIZIONE
- ART. 24 – GRADUATORIE D'ACCESSO
- ART. 25 – FREQUENZA
- ART. 26 – CENTRI ESTIVI

ART. 27 – RETTE

ART. 28 – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETTA, EVENTUALI RIDUZIONI

ART. 29 – RICORSI

ART. 30– NORMA FINALE

## **PREAMBOLO**

Il Comune di Peccioli riconosce nei servizi per l'infanzia uno strumento fondamentale ed essenziale che consente il sostegno a tutti i bambini e a tutte le bambine, con particolare attenzione a coloro che a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare, di realizzare le loro potenzialità educative. Oggetto del presente Regolamento sono le funzioni comunali, per i servizi per l'infanzia, nel quadro delle disposizioni di cui agli art. 3, art. 3bis, art. 4 e art. 4bis della Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e di cui al DPGR 30 luglio 2013, n.41/R e ss.mm.ii., Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della L.R. 26.07.02, n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio e il sistema integrato 0-6.

Il regolamento si compone di una sezione generale - *Caratteristiche generali del sistema locale per il diritto all'apprendimento* - e di una sezione specifica - *Servizi educativi per l'infanzia* - al cui interno il Titolo I si rivolge maggiormente agli operatori interni alla gestione interna del servizio e il Titolo II è invece più diretto all'utenza del servizio.

## **SEZIONE I – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA LOCALE PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO**

### **ART. 1 –QUADRO NORMATIVO E PRINCIPI DI RIFERIMENTO**

1. Il presente Regolamento è coerente con il quadro di norme e valori costituito da fonti legislative e documenti di indirizzo di carattere sovranazionale, nazionale e locale:

- la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'ONU nel 1989 e recepita dallo Stato italiano con la legge n° 176 del 1991;
- il Rapporto contenente gli Obiettivi di Qualità nei servizi per la prima infanzia, pubblicato dalla Rete per l'Infanzia della Comunità Europea nel 1995;
- gli articoli n° 3, 33 e 34 della Costituzione italiana;
- la Legge n° 62 del 2000 sulla parità scolastica;
- la Legge n° 32 del 2002 della Regione Toscana e il relativo Regolamento di attuazione, n° 41/r/2013;
- Il Regolamento 30 luglio 2013 n.41/R e ss.mm.ii. di attuazione dell'art. 4 bis della L.R. 26 luglio 2001 n.32 così come integrato dal D.P.G.R. n. 55/R/2018;
- La legge 13 luglio 2015, n.107 e, in particolare, con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107.)
- Le "Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei" (Decreto Ministeriale 22 novembre 2021, n.334),
- "Gli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia " (decreto ministeriale 24 Febbraio 2022, n.43).
- Gli indirizzi dettati dalla Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione.

2. Al centro del sistema dei servizi per l'infanzia vi è il bambino, nella sua unicità e individualità, portatore di diritti e potenzialità.

Il servizio è strutturato e organizzato al fine di soddisfare i bisogni educativi e formativi di tutti i bambini e di tutte le bambine, avendo a riferimento i principi di libertà, universalità, accessibilità, equità e partecipazione.

Il Comune di Peccioli riconosce e concorre a garantire il diritto a fruire dei servizi per l'infanzia ai bambini e alle bambine residenti nel Comune di Peccioli e nel territorio della Valdera, di età compresa fra tre mesi e tre anni, senza discriminazione di genere, religione, nazionalità, etnia, gruppo sociale.

Il Comune di Peccioli riconosce e concorre a garantire il diritto a fruire dei servizi per l'infanzia ai bambini e alle bambine di età compresa fra tre mesi e sei anni, senza discriminazione di genere, religione, nazionalità, etnia, gruppo sociale. Il nido d'infanzia è luogo di promozione della cultura dell'infanzia, attraverso il coinvolgimento delle famiglie e la collaborazione delle diverse istituzioni presenti sul territorio con finalità di educazione dell'infanzia 0/3 anni e della comunità tutta.

È il luogo in cui si realizza l'intervento educativo, caratterizzato da relazioni significative tra tutti coloro che abitano il servizio educativo per l'infanzia: i bambini con le loro famiglie e gli operatori del servizio.

Il Comune di Peccioli attribuisce al sistema dei servizi educativi molteplici funzioni:

- promuovere nei bambini e nelle bambine lo sviluppo dell'identità e dell'autonomia e l'acquisizione delle prime competenze; i servizi educativi hanno lo scopo di sostenere il pieno sviluppo psicofisico e relazionale dei bambini e di fornire pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali;
- La realizzazione di tali finalità deriva dal riconoscimento dei bambini come individui competenti e attivi, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni, capace di favorire la piena espressione delle individualità individuali e dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi.
- accogliere le bambine e i bambini con disabilità certificata, nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica, e rispettare e accogliere le diversità, come previsto ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana;
- favorire la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini;
- accogliere le famiglie sostenendo il consapevole sviluppo della funzione genitoriale, tramite la condivisione delle esperienze ed il confronto delle pratiche educative; sostenere la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza, favorendone il coinvolgimento, nell'ambito della comunità educativa e scolastica e promuovere, attraverso gli scambi tra famiglie e tra famiglie e servizi, la costruzione partecipata di una comunità educativa e la continuità educativa orizzontale;
- riconosce nella formazione, sia rivolta all'interno che all'esterno dell'organizzazione, uno strumento fondamentale per realizzare cambiamenti strategici nel contesto locale e realizzare un sistema di governance partecipato anche dalle fasce di popolazione maggiormente svantaggiate.
- promuovere la continuità educativa verticale 0-6.
- 

## **ART. 2 – FINALITÀ GENERALI DEL SISTEMA**

Il Comune riconosce l'importanza di condividere, con i Comuni appartenenti all'area Valdera o convenzionati con il Comune stesso o associati alla funzione, le regole informatiche del sistema locale per i servizi all'infanzia, e precisamente che:

1. Il servizio educativo per l'infanzia con la collaborazione delle famiglie, costituisce un sistema di opportunità educative che favorisce il pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità deriva dal riconoscimento dei bambini come individui competenti ed attivi, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni, capace di favorire la piena espressione delle individualità individuali e dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo del servizio.
3. Il servizio educativo costituisce anche un punto di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico, psicologico e sociale.
4. Il Comune, tramite il servizio educativo, promuove accordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.
5. Il servizio educativo per l'infanzia è un luogo di elaborazione, produzione e diffusione di un'aggiornata cultura dell'infanzia.
6. Intende garantire la presenza di servizi di elevata qualità ed affidabilità per gli utenti (bambini, bambine e famiglie);
7. Intende valorizzare le differenze di genere e integrare le diverse culture.

### **ART. 3 – FORME DI PUBBLICITA'**

1. Il presente regolamento è pubblicizzato presso la sezione regolamenti del Comune di Peccioli.
2. Le diverse sezioni del regolamento sono rese disponibili agli utenti dei servizi, anche per estratto, in occasione delle iscrizioni ad attività educative, formative o scolastiche.

## **SEZIONE II – SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA**

### **TITOLO I – OGGETTO, ORGANIZZAZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO EDUCATIVO**

#### **ART. 4 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26/07/2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro" e del Regolamento di attuazione approvato con DPGR N. 41/r/2013 e ss.mm.ii., disciplina il funzionamento secondo regole unitarie del sistema dei servizi educativi per l'infanzia nel territorio del Comune di Peccioli.

#### **ART. 5 – CLASSIFICAZIONE E FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI**

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art. 4 della L.R. 32/2002 è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dall'articolo 2 del Regolamento di attuazione della suddetta legge, e consistono in:
  - a. Nido d'infanzia
  - b. Servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
    - b.1.1. spazio gioco
    - b.1.2. centro per bambini e famiglie
    - b.1.3. servizio educativo in contesto domiciliare
2. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità ludico-ricreative o di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai

bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità.

4. Le norme del presente regolamento si applicano al servizio educativo di cui al presente articolo comma 1), il quale può presentare diverse forme di titolarità e gestione, quali:

- Titolarietà e gestione diretta da parte del comune o loro forme associate
- Titolarietà pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati
- Titolarietà e gestione privata

## **ART. 6 – PROGRAMMAZIONE E REGOLAZIONE DEL SISTEMA**

1. Il Comune di Peccioli esercita le funzioni comunali di indirizzo, di sviluppo e di controllo sul sistema del servizio educativo per l'infanzia, attivo sul proprio territorio.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema del servizio educativo per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta, nel quadro di un'attenzione aggiornata alla dinamica della domanda e dell'offerta.
3. Il Comune di Peccioli mediante l'esercizio delle funzioni precisate nei precedenti commi, concorre annualmente, nel contesto della zona educativa di appartenenza, alla elaborazione della programmazione territoriale e delle politiche di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia, attraverso strumenti quali il Piano Educativo Zonale – PEZ infanzia, o altri bandi o risorse pubbliche messe a disposizione per la promozione di azioni a favore dei servizi per l'infanzia.
4. inoltre, integra ed attua quanto previsto nel presente regolamento attraverso l'individuazione di:
  - ✓ indirizzi politico amministrativi per lo sviluppo dei servizi all'infanzia e della qualità della vita per i bambini e le bambine;
  - ✓ i criteri di accesso ai servizi educativi ed il relativo bando di iscrizione;
  - ✓ iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi;
  - ✓ definizione e adozione progressiva di sistemi di controllo e valutazione della qualità.

Il Comune di Peccioli nel quadro delle scelte programmatiche e nei limiti delle disponibilità di bilancio alle stesse correlate, determina il livello di sviluppo del Sistema Locale del Servizio Educativo per la prima Infanzia.

## **ART. 7 – SERVIZIO DI REFEZIONE**

1. La fruizione del pasto è obbligatoria per i bambini frequentanti il nido d'infanzia.
2. Il menù adottato deve essere preventivamente approvato dall'autorità sanitaria pubblica competente territorialmente (Azienda Sanitaria Locale), la quale approva altresì i protocolli operativi relativi all'erogazione del servizio. Per gli utenti affetti da patologie di tipo cronico o portatori di allergie alimentari, documentate a seguito di presentazione di certificato medico, verranno predisposte delle diete speciali.

In particolare:

- ✓ nel caso di utenti affetti da patologie croniche, intolleranze e allergie (diabete, morbo celiaco, obesità, dislipidemie, dismetabolismi, ecc.) dovrà essere presentato un certificato medico attestante la patologia;
- ✓ nel caso di utenti portatori di allergie alimentari dovrà essere obbligatoriamente presentato un certificato medico, di recente rilascio, rilasciato dal medico curante attestante in modo chiaro e documentato la patologia e i cibi che NON possono essere somministrati;
- ✓ eventualmente potrà essere richiesta documentazione integrativa per gli stati sopra descritti, oltre all'attestazione della eventuale fine della patologia.

Per necessità determinate da motivazioni etico-religiose, in sostituzione del pasto fornito dal menù, saranno elaborati menù alternativi (vegetariani, vegani o altro) su specifica e annuale richiesta e lo stesso menù dovrà essere validato dalla Asl locale.

## **ART. 8 - RACCORDO CON I PRESIDI SOCIO-SANITARI PUBBLICI**

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio, come previsto dal Regolamento Regionale dei servizi educativi DPGR 41/r del 2013 e ss.mm.ii, e, in particolare, in ordine alle seguenti materie:

- a. informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
- b. disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

2. Nel nido d'infanzia del Comune di Peccioli deve essere assicurato il rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale/regionale vigente in materia di vaccinazione obbligatoria.

## **ART. 9 – RAPPORTI TRA IL COMUNE DI PECCIOLI, GLI ALTRI COMUNI E AZIENDE PRIVATE: LE CONVENZIONI**

Il Comune di Peccioli, può stipulare rapporti convenzionali:

- con altri Comuni, attraverso forme di gestione delle ammissioni e con il sistema di partecipazione degli utenti alle tariffe, allo scopo di aumentare e facilitare la partecipazione dell'utenza al servizio;
- con aziende/associazioni che svolgono la propria attività lavorativa nel Comune di Peccioli e che intendono contribuire al sostegno della frequenza dei figli dei propri dipendenti al servizio Nido.

## **ART. 10 – ORGANISMO DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE**

Il Comune partecipa con i propri rappresentanti all'organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale e fa parte della consulta dei coordinatori per approfondire tematiche a carattere specificatamente pedagogico. Le decisioni e gli input che scaturiscono dagli incontri della Consulta vengono riportati nella discussione collegiale entro l'Organismo di Coordinamento zonale.

## **ART. 10 BIS - COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO COMUNALE**

Il Comune di Peccioli assicura il coordinamento gestionale e pedagogico del servizio educativo,

1. Le funzioni di coordinamento pedagogico comunale sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15 del Regolamento Regionale.

Nell'ambito delle funzioni e nel rispetto dell'autonomia gestionale del servizio educativo, vengono realizzate le seguenti attività:

- a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema del servizio educativo presente sul territorio;
- b) supporto nell'elaborazione di atti regolamentari del comune;
- c) elaborazione di materiale informativo sul servizio del territorio;
- d) promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;
- e) sviluppo e coordinamento dell'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione;
- f) promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici del servizio, del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell'attuazione dello stesso;
- g) analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa del servizio del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
- h) raccordo con l'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) per tutti gli ambiti di competenza;
- i) promozione di scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;
- l) promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell'infanzia;
- l bis) funzioni di vigilanza e controllo per gli ambiti di propria competenza;

l ter) supporto nella progettazione degli spazi dei servizi. oltre a quanto previsto dal regolamento regionale D.P.G.R. n.41R/2013.

## **ART.11 – PROGETTO PEDAGOGICO E PROGETTO EDUCATIVO**

In coerenza con gli orientamenti per i servizi educativi per l'infanzia, di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 (Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ogni servizio educativo elabora il progetto pedagogico e il progetto educativo, che costituiscono il riferimento per l'azione educativa. Tali documenti sono il frutto di un lavoro collegiale; sono elaborati dal personale educativo e il coordinatore pedagogico del servizio; il personale ausiliario è coinvolto nella predisposizione di tali documenti e, in particolare, nella elaborazione del progetto educativo.

1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento del servizio educativo.

2. Il **progetto pedagogico** è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio. Quindi in esso devono essere esplicitati:

- a) i valori pedagogici e la cornice teorica di riferimento (es. l'idea di bambino, il ruolo del personale del servizio, la relazione con le famiglie,...);
- b) le ragioni del progetto in riferimento al contesto socio-ambientale;
- c) gli obiettivi e gli orientamenti cui ci si riferisce (Metodologie di intervento generale, partecipazione delle famiglie e collegamenti con altre agenzie del territorio).

3. Il progetto educativo deve essere aggiornato annualmente sulla base dell'osservazione del gruppo di bambini e bambine iscritti al servizio nello specifico anno educativo.

L'aggiornamento annuale deve avvenire entro il 30 novembre di ogni anno educativo e viene inviato alla segreteria tecnica della Conferenza educativa zonale.

4. Il **progetto educativo** è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto *pedagogico*.

In esso, come previsto dal Regolamento Regionale dei servizi educativi, vengono definiti:

- a) l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare:
  - ✓ il calendario,
  - ✓ gli orari,
  - ✓ le modalità di iscrizione,
  - ✓ l'organizzazione dell'ambiente,
  - ✓ l'organizzazione dei gruppi di bambini e
  - ✓ i turni del personale;

b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;

c) i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;

d) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

In particolare, relativamente alla composizione dei gruppi dovrà specificare:

- ✓ il numero ed età bambini previsti;
- ✓ il numero degli educatori previsti e il prospetto orario;

- ✓ il numero ausiliari e cuochi e prospetto orario;
- ✓ la composizione dei gruppi sezione (omogenei per età o misti) e
- ✓ i rapporti numerici educatore/bambini previsti nelle differenti fasce di età e fasce orarie.

#### **ART. 12 – PERSONALE DEL SERVIZIO**

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario che operano secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi regionali e del coordinamento gestionale e pedagogico;
2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nella vita del servizio.
3. Il personale ausiliario è responsabile della gestione della refezione, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori, nelle diverse situazioni nell'arco del tempo di funzionamento del servizio. Il personale ausiliario comprende il cuoco, in presenza della cucina interna al servizio. Per individuare i parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario operante nel servizio educativo all'infanzia, si rimanda a quanto previsto al capo III "Personale" del Regolamento regionale n.41/R del 2013 e ss.mm.ii.
4. Alle attività non frontali di progettazione, programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico è dedicato uno specifico tempo di lavoro che, per gli educatori, non può essere inferiore all'8% del complessivo tempo di lavoro individuale, e per il personale ausiliario, non inferiore al 3% del complessivo tempo di lavoro individuale.
5. Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell'80% dei bambini complessivamente iscritti al nido ed è calcolato secondo i parametri previsti dall'art. 27 del Regolamento 30 luglio 2013 n.41/R e ss.mm.ii.

#### **ART. 13 – FORMAZIONE PERMANENTE**

1. Caratteristica fondamentale del servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.
2. La formazione degli educatori e del personale ausiliario viene svolta nel servizio educativo nell'ambito di una programmazione annuale e ne è garantita la continuità nel tempo.
3. Il coordinamento gestionale e pedagogico, sia comunale che in ambito zonale, garantisce la realizzazione di iniziative formative e di ricerca-azione rivolte agli educatori e al personale ausiliario del proprio servizio, lo svolgimento delle quali rientra nell'uso del monteore annuali per attività non frontali come meglio dettagliato al c.4 ) art.12.
4. Gli incontri di condivisione e programmazione consentono l'integrazione tra le diverse figure professionali, valorizzano il lavoro collegiale e sono finalizzati al costante confronto e scambio nel gruppo di lavoro.
5. Il personale è inoltre tenuto a partecipare attivamente ai programmi di formazione comune organizzati e offerti dal Coordinamento Pedagogico di zona ed ogni educatore è obbligato per almeno 25 ore annuali da completarsi entro il 30 giugno dell'anno educativo corrente e comunque non oltre il 31.12.
6. I soggetti che svolgono funzioni di coordinamento pedagogico, frequentano annualmente percorsi di formazione inerenti alle materie pedagogiche, gestionali e organizzative per almeno quindici ore annue.
7. Allo scopo di favorire la continuità educativa per la fascia 0-6 anni, i Comuni e le conferenze zonali, promuovono iniziative di formazione congiunta per educatori e insegnanti della scuola dell'infanzia.

#### **ART. 14 – TITOLI DI STUDIO**



Gli educatori, il personale ausiliario e il coordinatore pedagogico devono essere in possesso dei titoli di studio previsti dagli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia (Regolamento di attuazione, n. 41/r/2013 così come modificato ed integrato con Decreto G.R. n. 33/R del 20.06.2014) e da quanto stabilito da eventuale normativa successivamente intervenuta in materia.

#### **ART. 15 – SOSTEGNO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE**

1. Il Comune di Peccioli, assicura il sostegno alle scuole dell’infanzia paritarie private operanti sul proprio territorio che abbiano sottoscritto la convenzione di adesione al sistema pubblico dell’offerta.
2. Il sostegno può realizzarsi attraverso contributi assegnati alle scuole paritarie private come sostegno per la parziale copertura dei costi di gestione.
3. Allo scopo di favorire la continuità educativa per i bambini da zero a sei anni il Comune di Peccioli promuove iniziative di formazione congiunta per educatori e insegnanti della scuola dell’infanzia come già definito all’art. 13 del presente regolamento.

#### **ART. 16 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO**

1. I soggetti titolari di servizi educativi per l’infanzia (le cui forme di gestione sono indicate all’art. 3 del Regolamento regionale n.41/R 2013: servizi a titolarità e gestione diretta da parte dei comuni, a titolarità pubblica e gestione indiretta privata, a titolarità e gestione privata) sono tenuti a ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per gli eventuali propri servizi educativi, prima dell’inizio della loro attività e, successivamente, in caso di subingresso, modifiche e trasferimento.

E’ comunque previsto l’obbligo di comunicare al Servizio Suap ogni variazione successiva all’atto autorizzativo.

2. Per la procedura di rilascio dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento si rinvia a specifico regolamento “Commissione Multiprofessionale Zonale per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento dei Servizi Educativi – Zona Valdera”.

#### **ART. 17 – FUNZIONI DI VIGILANZA E PROMOZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI**

1. Il Comune di Peccioli, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento pedagogico comunale, vigila sul funzionamento del nido d’infanzia, presente sul proprio territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso al fine di verificare il benessere dei bambini, l’attuazione del progetto pedagogico ed educativo e la soddisfazione del servizio.

2. Inoltre il Coordinamento Pedagogico zonale, può effettuare visite programmate finalizzate al miglioramento qualitativo dei servizi in una logica di sostegno collaborativo.

#### **TITOLO II – IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA: INFORMAZIONI PER L’UTENZA**

#### **ART. 18 – FINALITA’ SPECIFICHE DEL SERVIZIO**

1. I servizi educativi per l’infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative teso alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell’eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell’integrazione delle diverse culture, garantendo, in stretta integrazione con le famiglie, il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali delle bambine e dei bambini.

2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capaci di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

## **ART. 19 – PRINCIPI DI RIFERIMENTO**

Nell'organizzazione e promozione del sistema pubblico di offerta il Comune di Peccioli si riferisce ai seguenti principi, espressi anche a livello regionale:

- ✓ innovazione e sperimentazione;
- ✓ continuità educativa;
- ✓ massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della più ampia utenza;
- ✓ diversificazione delle offerte e flessibilità dell'organizzazione;
- ✓ progressiva elevazione della qualità dell'offerta;
- ✓ risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni;
- ✓ organizzazione degli interventi per garantire le pari opportunità e conciliare la vita professionale dei genitori con quella familiare;
- ✓ ottimizzazione dell'uso delle risorse, in relazione alla qualità e all'economicità;
- ✓ tutela dei diritti all'educazione dei disabili.

## **ART. 20 – IMMAGINE DEL SERVIZIO E FACILITÀ DI ACCESSO**

1. Il Comune di Peccioli garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sul servizio presente nel suo territorio al fine di:

- ✓ favorire l'accesso ai servizi;
- ✓ verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta del servizio.

2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, comunicati stampa, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere, utilizzando il materiale predisposto dal Comune di Peccioli.

3. Adeguate procedure, caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione al servizio.

4. Il Comune di Peccioli, attraverso l'ufficio scuola, garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento del servizio.

## **ART. 21 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE**

1. Presso il nido d'infanzia sono garantite le forme di partecipazione delle famiglie si attuano mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita del servizio e di promozione culturale inerenti le attività del servizio, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto

educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.

2. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del servizio educativo, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.

3. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita ad un genitore.

4. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è annuale; i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili e i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.

## **ART. 22 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI**

1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia tutti i bambini in età utile. Per “bambini in età utile” si intendono bambini già nati alla data di presentazione della domanda che non abbiano maturato il diritto all’accesso alla scuola dell’infanzia per l’anno educativo per cui si fa richiesta.

2. Per l’accesso al nido d’infanzia hanno priorità i bambini residenti nel comune di Peccioli, a seguire i bambini/e dei dipendenti di aziende/associazioni che svolgono la propria attività lavorativa nel Comune di Peccioli, convenzionate con il Comune stesso, e che contribuiscono a sostenere la frequenza, i residenti nei Comuni che hanno stipulato una convenzione con il Comune di Peccioli e, solo in maniera residuale, i residenti negli altri comuni.

3. Il requisito della residenza deve essere posseduto entro la data di presentazione della domanda di iscrizione al nido d’infanzia. In caso di discordanza tra residenza del bambino e di uno o entrambi i genitori, sarà considerata la residenza del bambino; nel caso questa sia fuori dal nucleo genitoriale è attivabile la segnalazione e verifica da parte del Servizio sociale.

4. Per le domande presentate entro i termini previsti dal bando il genitore del bambino, sotto i 12 mesi, collocato in posizione utile in graduatoria per l’ammissione alla frequenza, può segnalare al Comune il periodo per l’ambientamento, tenuto conto dell’età e delle varie fasi di crescita

5. Il Comune che ha realizzato e che sostiene i costi di gestione della propria struttura per l’infanzia può riservare quote di posti ai propri residenti anche oltre il termine del 1° settembre

6. I bambini residenti fuori dal Comune di Peccioli e non convenzionati, se ammessi alla frequenza del nido d’infanzia, di norma sono tenuti al pagamento della retta intera stabilita dall’organo competente; gli eventuali oneri aggiuntivi per le riduzioni di retta spettanti all’utente in base al parametro ISEE e all’orario di frequenza e/o per il sostegno a situazioni di disabilità sono a carico del comune di residenza o dell’utente. E’ fatta salva la disponibilità da parte del Comune ad applicare ai residenti fuori dal Comune la tariffa ridotta in base all’ISEE.

## **ART. 23 – BANDO PUBBLICO E DOMANDE DI ISCRIZIONE**

1. Il Comune di Peccioli provvede a dare pubblicità contestuale al nido d’infanzia, rivolta ai potenziali utenti mediante apposito bando e altre forme di comunicazione pubblica concordata.

2. Il bando contiene informazioni sul nido d’infanzia, sul funzionamento, sui criteri e le modalità per l’ammissione, sulle procedure di iscrizione e il relativo calendario.

3. Le domande di iscrizione devono essere presentate on line. Il comune di Peccioli fornirà mediante il bando le adeguate informazioni per la compilazione della domanda, nonché la necessaria assistenza alle famiglie che non abbiano possibilità di accesso alle procedure digitalizzate.

4. Sulla domanda è possibile indicare una sola scelta.

5. Nel periodo di raccolta delle domande di accesso, di norma collocato nel mese di Aprile e non inferiore a tre settimane, è possibile visitare la struttura educativa negli orari appositamente indicati.

6. Tutte le domande per accedere alla frequenza del nido d’infanzia confluiscono nella graduatoria unica redatta dal Comune di Peccioli.

## ART. 24 – GRADUATORIE DI ACCESSO

1. Qualora il numero delle domande di prima iscrizione al nido d'infanzia effettuate entro la scadenza del bando di cui **all'art. 23** superi il numero dei posti disponibili, viene predisposta dal Comune di Peccioli la graduatoria, sulla base degli accertamenti condotti garantendo comunque la trasparenza della procedura. L'eventuale graduatoria è formulata sulla base dei criteri e punteggi determinati annualmente prima dell'apertura del bando e approvati con apposito atto, dalla Giunta comunale e resi pubblici contestualmente alle informazioni necessarie per l'iscrizione ai servizi, coerenti con i principi generali espressi dal Regolamento regionale 41/r/2013 e ss.mm.ii.

La graduatoria della struttura è ordinata secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) residenti nel comune dove ha sede la struttura
- b) figli di dipendenti di aziende/associazioni convenzionate con il Comune che sostengono fattivamente la frequenza al nido come definito all'art. 9) del presente regolamento.
- b) residenti nei comuni convenzionati con il Comune di Peccioli e a parità di punteggio si applicano i criteri di accesso deliberati dal Comune di Peccioli.
- c) residenti in altri comuni

All'interno di ciascuna categoria di priorità le domande sono ordinate sulla base del punteggio decrescente.

I bambini frequentanti il nido d'infanzia nell'anno educativo precedente hanno diritto di precedenza nell'accesso al servizio per l'anno successivo. Tale diritto è sottoposto alla condizione della presentazione di apposita riconferma di iscrizione e successiva accettazione del posto.

Qualora venga richiesto un tempo diverso dall'anno precedente, tale richiesta verrà soddisfatta, prima della graduatoria dei nuovi iscritti.

2. Le domande eventualmente pervenute successivamente alla scadenza del bando generale di cui **all'art. 23** del presente regolamento verranno valutate con gli stessi criteri previsti per tale bando, e saranno quindi incluse in un elenco, articolati secondo i criteri di priorità riportati al comma 1 del presente articolo (residenti nel comune, dipendenti di aziende convenzionate di cui all'art.9), residenti nei comuni convenzionati con il comune di Peccioli, altri), separati e comunque distinti dalla lista d'attesa risultante dalle domande presentate entro la scadenza del bando.

3. Qualora, successivamente alla chiusura della procedura di assegnazione di posti e conseguente accettazione degli stessi relativamente alle domande validamente prodotte entro i termini del bando di cui **all'art. 23**, prima dell'inizio e nel corso dell'anno educativo, si rendano disponibili posti presso la struttura, anche in seguito a rinunce, si procederà all'assegnazione dei posti secondo lo scorrimento della lista di attesa delle domande presentate.

Le scadenze temporali individuate nel presente regolamento sono suscettibili di variazioni in caso di diverse necessità dettate da avvisi regionali e ministeriali rivolti all'utenza dei servizi educativi.

## ART. 25 – FREQUENZA

1. Il progetto educativo, organizzativo e gestionale dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile del servizio.

2. A seguito dell'ammissione alla frequenza, deve seguire, nei tempi indicati dal bando per l'inserimento a settembre e in massimo 3 giorni lavorativi per gli altri casi, l'accettazione del posto, dell'orario scelto/assegnato e della eventuale data di inserimento prevista.

La mancata accettazione scritta è intesa come rinuncia e comporta la perdita del posto. Ad assenze superiori a 45 giorni solari continuativi (sabato e domenica inclusi) giustificate da comprovate esigenze di salute attestata da documentazione medica, ovvero per assenze

ingiustificate superiori a 15 giorni solari continuativi, può conseguire la perdita del diritto di frequenza mediante apposito provvedimento da parte del Funzionario Responsabile del Comunedì Peccioli.

3. La disponibilità del tempo lungo, sarà resa nota nel bando annuale. In caso di posti insufficienti rispetto alle richieste Il Comune di Peccioli procederà attingendo alla graduatoria vigente secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) riconferme con tempo lungo nell'anno precedente.
- b) nuove richieste di tempo lungo da parte di riconferme, che possono fare richiesta di cambio fascia rispetto all'anno precedente al momento della presentazione della domanda di rinnovo. In caso di richieste superiori alle disponibilità si procede secondo l'ordine crescente di età, e successivamente in base al numero di figli nel nucleo familiare in età compresa tra 0 e 10 anni.
- c) ulteriori richieste di tempo lungo in base al posizionamento in graduatoria.

Al momento dell'accettazione del posto non è possibile modificare la fascia di frequenza indicata in domanda (o quella assegnata d'ufficio in caso di insufficienza di tempi lunghi).

Per i bambini non assegnatari di tempo lungo, l'orario di uscita massimo consentito è le 13.30 e comprende obbligatoriamente il pasto.

5. Il ritiro dalla frequenza, che deve essere scritta e protocollata, ha effetto a partire dal mese successivo alla data di presentazione, sia in relazione alla retta di frequenza che all'eventuale beneficio economico erogato, non dà alcun diritto al mantenimento del posto o alla priorità per l'anno successivo, né alla preferenza a parità di punteggio.

6. I nuovi ambientamenti si realizzano nei mesi di settembre e ottobre; nel caso in cui risultino liberi alcuni posti in periodi successivi sono previsti inserimenti singoli, o preferibilmente a piccoli gruppi, dal giorno 1 al giorno 10 di ogni mese, di norma non oltre il 10 aprile.

7. Le domande d'iscrizione per l'anno educativo in corso e le richieste per modifica di fascia oraria dovranno essere presentate, per essere accolte, di norma entro il 31 marzo. Le suddette richieste, oltre all'eventuale richiesta di ritiro, presentate a partire dal 1° aprile non comporteranno né la sospensione del pagamento della retta fino alla fine dell'anno educativo, né la riduzione della retta mensile.

8. La data per la presentazione di nuove domande di iscrizione o nuove ammissioni alla frequenza e di richieste per ritiro anticipato o modifica di fascia oraria, indicata al c. 7 del presente articolo nella data del 31 marzo può essere anticipata per esigenze organizzative per un massimo di 15 giorni e conseguentemente l'ambientamento viene rideterminato nei 10 giorni successivi da tale data.

9. L'anno educativo inizia nella **prima settimana di Settembre e termina il 31 Luglio dell'anno** successivo. Qualora il Comune di Peccioli intenda garantire il servizio anche nel mese di Luglio ne deve dare comunicazione ai genitori con congruo anticipo specificando le modalità organizzative. E' facoltà dei genitori optare per la frequenza nel mese di Luglio.

10. Per consentire l'inserimento di bambini con bisogni educativi speciali, sia ai sensi dell'art. 12 della Legge 104/92, che valutati dal Coordinamento Pedagogico, il Comune di Peccioli dispone l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia mediante il supporto, nel limite delle risorse disponibili, di personale educativo aggiuntivo, restando ferme le competenze in materia proprie dell'Azienda Sanitaria Locale, ovvero riducendo il numero di bambini iscritti nella sezione interessata.

11. Nei nidi d'infanzia la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno scolastico, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno scolastico, anche oltre i 36 mesi.

12. Il Comune di Peccioli valuta la richiesta di permanenza per un ulteriore anno educativo, oltre il terzo anno di età, per i bambini che presentano un ritardo nello sviluppo psico-fisico ai sensi della L.104/1992 a seguito di parere vincolante dell'azienda USL di riferimento e nel confronto con il coordinamento pedagogico.

13. Il nido d'infanzia effettua un orario di apertura giornaliera, a partire dalla mattina, compreso tra un minimo di sei e un massimo di dodici ore. Il nido deve prevedere l'erogazione del pranzo e deve

offrire la possibilità di modalità di iscrizione e frequenza diversificate. L'orario di ingresso è flessibile fra le ore 8,00 e le ore 9,30, e l'orario di uscita varia a seconda del tempo di permanenza scelto (13.00/13.30 per il tempo corto e 16.30/17.30 per il tempo lungo).

La fruizione del pasto è obbligatoria.

## **ART. 26 – CENTRI ESTIVI**

Per il mese di Luglio il Comune di Peccioli può progettare attività integrative al nido d'infanzia, con le caratteristiche del nido d'estate.

Il numero complessivo dei bambini non potrà in ogni caso superare la ricettività della struttura prevista nell'autorizzazione al funzionamento. Il relativo progetto educativo e organizzativo (orari, lavoro frontale, scansione dei tempi e delle attività) deve essere presentato entro il mese di maggio al Responsabile del Servizio Educativo che effettuerà la valutazione all'interno del Coordinamento Pedagogico.

Il numero dei bambini complessivamente frequentanti la struttura educativa non potrà in ogni caso superare i limiti della ricettività autorizzata.

2. Durante il centro estivo, i pasti saranno preparati nella cucina interna al nido.

## **ART. 27 – RETTE**

1. Per il nido d'infanzia ogni utente dovrà corrispondere, a decorrere dalla data di inserimento del bambino, una retta mensile sulla base del sistema tariffario approvato annualmente dall'Organo competente, orientato a criteri di equità, quali la valutazione della condizione economica della famiglia.

2. Annualmente la giunta comunale, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale, possibilmente entro l'apertura del bando annuale e comunque entro la data di accettazione, determinerà le rette mensili differenziate, gli eventuali parametri per l'esenzione totale, eventuali tariffe agevolate per i fratelli frequentanti lo stesso servizio nello stesso anno educativo, o per altre condizioni oggettive dichiarate.

3. L'importo della retta per i servizi a titolarità pubblica è determinato annualmente dal Comune di Peccioli con apposito provvedimento, tenendo conto dell'ISEE per minorenni relativo all'anno per il quale si richiede l'iscrizione al nido e dell'orario giornaliero scelto/assegnato, suddiviso nelle seguenti

fasce:

FASCIA 1: tempo corto

FASCIA 2: tempo lungo

4. Il presente regolamento fa riferimento alla normativa vigente in materia di ISEE (DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni) nonché al "Regolamento ISEE per i servizi scolastici e socio-educativi" del Comune di Peccioli, ove esistente. L'ISEE presentato in fase di iscrizione è valido per tutto l'anno educativo. Solo in caso si verificano sostanziali variazioni reddituali a seguito di eventi avversi nel corso dell'anno di validità dell'ISEE (esempio cessazione dell'attività lavorativa senza sostituzione con altra), potrà essere redatto un "ISEE corrente" che potrà essere applicato alla retta dal mese successivo.

5. Il Comune di Peccioli, in quanto competente delle funzioni in materia di ISEE, ha facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente l'agevolazione, sia tramite verifiche mirate che a campione.

6. Alla condizione di **morosità prolungata nel tempo** (uguale o superiore a due mesi di contribuzione) può conseguire la perdita del diritto di frequenza del nido, mediante apposito provvedimento del Responsabile dei servizi educativi del Comune di Peccioli.

7. Non avranno diritto di accesso ai servizi alla prima infanzia gli utenti per i quali sono in corso situazioni di morosità, non legittimamente contestate, relative ai servizi per la prima infanzia. Il Comune di Peccioli ha la facoltà di negare il diritto di accesso ai servizi a chi presenti situazioni di morosità riferite a qualsiasi servizio comunale e può provvedere al recupero del credito o di parte di esso, introitando direttamente eventuali contributi comunali e non destinati all'utente interessato.

Accertato il mancato pagamento della compartecipazione verrà inviato un avviso di messa in mora, in due momenti dell'anno educativo, presumibilmente nei mesi di dicembre e di marzo, con cui l'interessato sarà sollecitato a regolarizzare la sua posizione entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

L'avviso sarà notificato o inviato con Raccomandata A/R. Sono a carico del debitore le spese di spedizione, nonché le spese procedurali inerenti la formazione dello stesso, da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta.

## **ART. 28 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA RETTA, EVENTUALI RIDUZIONI**

1. Il Comune di Peccioli stabilisce le modalità per il pagamento delle quote di compartecipazione o delle rette di frequenza al servizio, rispettando le modalità agevolate in base ai parametri di seguito indicati:

a) nel mese in cui avviene l'ambientamento del bambino al nido per la prima volta la corresponsione della quota decorre dalla data di ingresso del bambino al servizio, indipendentemente dal numero di ore di permanenza, con arrotondamento contabile così determinato: dall'1 al 15 = mese intero, dal 16 al 31 = ½ mensilità;

b) qualora il bambino effettui una frequenza non continuativa è prevista la corresponsione della intera quota;

2. Qualora il bambino venga ritirato dal nido d'infanzia la quota sarà corrisposta per intero in riferimento al mese in cui è recepita la rinuncia.

3. Nel caso in cui, a seguito di verifica sulla regolarità delle situazioni vaccinali dei bambini frequentanti il nido d'infanzia, effettuata dall'ufficio scuola del comune di concerto con l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) titolare competente, nel rispetto della normativa vigente e delle norme sulla privacy, si rilevino casi di bambini non in regola, il Responsabile dell'ufficio scuola provvederà all'adozione del conseguente provvedimento, in coerenza con la normativa vigente.

## **ART. 29 – RICORSI**

1. Avverso le risultanze delle graduatorie di accesso al nido è ammesso ricorso in opposizione al funzionario responsabile del Comune di Peccioli. Il ricorso, debitamente motivato, deve essere prodotto entro i termini indicati nel bando annuale e può essere presentato al protocollo del Comune di Peccioli.

2. Ai fini della produzione del ricorso gli interessati hanno diritto di accesso, anche informale, alla documentazione agli atti dell'istruttoria riferita ai concorrenti che li precedono in graduatoria, fatta salva la possibilità di omettere la visione di dati sensibili relativi a terze persone non direttamente pertinenti al ricorso prodotto.

3. I ricorsi presentati vengono decisi con unico provvedimento entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Avverso il provvedimento decisorio dei ricorsi è ammesso soltanto ricorso in sede giurisdizionale.

4. Il ricorso, debitamente documentato, dovrà essere indirizzato al Responsabile dell'Area socioeducativa del Comune di Peccioli, che potrà motivatamente decidere l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.

## **ART. 30 – NORMA FINALE**

1. Le scadenze temporali individuate nel presente regolamento sono suscettibili di variazioni in caso di diverse necessità dettate da disposizioni regionali e ministeriali, per economia procedimentale o cause di forza maggiore.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

3. Le disposizioni del presente regolamento aggiornato entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione, includendo tutte le fasi operative.